

**ATTO ORGANIZZATIVO PER L'ORGANIZZAZIONE E IL FUNZIONAMENTO  
DELL'ISTITUTO DI STATISTICA DELLA PROVINCIA DI TRENTO (ISPAT),  
DI CUI ALLA LEGGE PROVINCIALE 23 OTTOBRE 2014, n. 9  
(approvato con deliberazione della G.P. n. 2440 del 29 dicembre 2016)**

**Articolo 1**

***Funzioni***

1. Questo atto disciplina l'organizzazione e il funzionamento dell'Istituto di Statistica della provincia di Trento (ISPAT) ai sensi della legge 23 ottobre 2014, n. 9 "Riordino dell'attività statistica e disciplina del sistema statistico provinciale. Modificazioni della legge provinciale n. 13 del 2003, in materia di promozione di prodotti agricoli a basso impatto ambientale, e della legge provinciale sui lavori pubblici 1993" di seguito denominata legge.
2. L'ISPAT svolge le attività e i compiti previsti dall'articolo 3 della legge, anche con finalità di ricerca.
3. L'ISPAT è dotato di autonomia scientifica, organizzativa, amministrativa e contabile e svolge la propria attività in osservanza ai principi d'indipendenza scientifica, imparzialità, obiettività, affidabilità, qualità e riservatezza dell'informazione statistica dettati a livello nazionale, europeo e internazionale.
4. L'ISPAT fa riferimento alla Direzione generale.
5. La Direzione generale istruisce i provvedimenti di competenza della Giunta provinciale ovvero vi provvede secondo le modalità individuate dalla Giunta provinciale.
6. L'ISPAT ha sede in Trento.

**Articolo 2**

***Organi dell'ISPAT***

Sono organi dell'ISPAT:

1. il Dirigente,
2. il Comitato tecnico-scientifico,
3. il Consiglio statistico provinciale,
4. il Collegio dei revisori.

**Articolo 3**

***Dirigente***

1. All'ISPAT è preposto un Dirigente, nominato dalla Giunta provinciale, che lo individua tra il personale dipendente della Provincia con qualifica di dirigente ovvero assunto a contratto secondo quanto previsto dall'articolo 28 della legge sul personale della Provincia.
2. Il Dirigente deve possedere competenze statistiche. In subordine, il Dirigente deve essere in possesso di laurea in discipline statistiche o affini, o anche in discipline diverse, purché nel proprio corso di studi abbia sostenuto esami in discipline statistiche.
3. Il Dirigente dell'ISPAT svolge la funzione di Capo statistico dell'Amministrazione provinciale. Le attività di produzione, analisi e diffusione della statistica ufficiale dell'Amministrazione provinciale devono essere coordinate dal Capo statistico ed essere svolte seguendo quanto disposto dalle direttive previste all'art. 7.
4. Spettano al Dirigente dell'ISPAT i compiti e i poteri previsti dall'articolo 17 della legge sul personale della Provincia, tenuto conto dell'incarico rivestito e in particolare:
  - a. coordinare l'elaborazione del Programma statistico provinciale e le sue variazioni;
  - b. predisporre e adottare il piano delle attività di cui all'articolo 78 bis 2 della legge provinciale di contabilità, il bilancio di previsione, il bilancio finanziario gestionale e le relative variazioni compreso l'assestamento, nonché il rendiconto della gestione;
  - c. attuare il piano delle attività tramite l'assunzione degli atti necessari e conseguenti;
  - d. dirigere il personale dell'ISPAT;

- e. stipulare convenzioni e contratti;
  - f. provvedere all'esercizio della gestione economico/finanziaria dell'ISPAT;
  - g. effettuare il controllo di regolarità contabile sugli atti dell'ISPAT di cui all'articolo 56 della legge provinciale di contabilità;
  - h. adottare il regolamento di contabilità e le relative modificazioni, ai sensi dell'art.78 bis 1, comma 2 e dell'art. 78 bis 2, comma 2 della legge provinciale di contabilità.
5. Il Dirigente è responsabile dei risultati conseguiti in relazione al piano delle attività dell'ISPAT e dell'efficiente utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie assegnate allo stesso.
6. In caso di assenza o di impedimento del Dirigente trova applicazione quanto previsto dall'articolo 34 della legge sul personale della Provincia.

#### **Articolo 4**

##### ***Comitato tecnico-scientifico***

1. Il Comitato tecnico-scientifico è nominato dalla Giunta provinciale, secondo quanto disposto dall'art. 2 della legge. Le competenze nelle materie statistiche dei membri del Comitato tecnico-scientifico devono essere attestate dal curriculum professionale degli stessi.
2. Il Presidente del Comitato è individuato dalla Giunta provinciale fra i membri del Comitato medesimo.
3. Alle riunioni del Comitato partecipa con voto consultivo il Dirigente dell'ISPAT che svolge anche le funzioni di segretario.
4. Per la validità delle riunioni del Comitato è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti.
5. Il Comitato svolge i seguenti compiti:
  - a. assicurare il rispetto dei principi previsti dall'articolo 1, comma 3, della legge;
  - b. esprimere parere sul piano delle attività e su eventuali variazioni allo stesso;
  - c. fornire il supporto metodologico e scientifico al Dirigente per la predisposizione e l'attuazione del piano delle attività;
  - d. esprimere pareri su ogni altro oggetto, ad esso sottoposto dal Dirigente, in merito ai contenuti e ai metodi degli studi, delle ricerche e delle rilevazioni.
6. Ai membri del Comitato tecnico-scientifico indicati al comma 1 spetta, a carico del bilancio dell'ISPAT, un gettone di presenza e un compenso per il lavoro preparatorio ai sensi della legge provinciale n. 4/1958. Se, per lo svolgimento dei propri compiti, i membri del Comitato tecnico-scientifico devono compiere trasferte, agli stessi compete il rimborso delle spese nella misura e con le modalità previste dalle disposizioni provinciali vigenti.

#### **Articolo 5**

##### ***Collegio dei revisori***

1. La gestione finanziaria dell'ISPAT è soggetta al riscontro di un Collegio dei revisori dei conti, nominato dalla Giunta provinciale, composto da 3 (tre) componenti effettivi, dei quali almeno un funzionario dell'Amministrazione provinciale esperto in materia contabile-finanziaria. Il Presidente del Collegio è scelto fra i soggetti iscritti al registro dei revisori contabili.
2. Il Collegio dei revisori dura in carica 5 (cinque) anni e i suoi componenti possono essere confermati non più di una volta.
3. Nell'adempimento degli obblighi previsti dalla normativa vigente, il Collegio dei revisori dei conti compie tutte le verifiche ritenute opportune in ordine all'andamento della gestione e ha, in particolare, l'obbligo di esaminare il bilancio di previsione, l'assestamento e il rendiconto della gestione. A detti documenti contabili è allegato un parere scritto.
4. Ai componenti del Collegio dei revisori dei conti spetta un'indennità posta a carico del bilancio dell'ISPAT. La misura dell'indennità è stabilita dalla Giunta provinciale nei limiti previsti dalle disposizioni provinciali vigenti. Agli stessi compete, qualora non goduto presso l'amministrazione di provenienza, il trattamento

economico di missione e il rimborso delle spese nella misura e con le modalità previste dalle disposizioni provinciali vigenti.

## **Articolo 6**

### ***Struttura organizzativa e personale***

1. Alla direzione della struttura organizzativa dell'ISPAT è preposto, ai sensi della legge sul personale della Provincia, il Dirigente.
2. L'ISPAT, oltre alla direzione, si articola nelle seguenti strutture di terzo livello:
  - Ufficio sistema informativo statistico
  - Ufficio rilevazione e ricerche economiche
  - Ufficio rilevazioni e ricerche demografiche e sociali.
3. La declaratoria degli uffici è definita con deliberazione della Giunta provinciale, nel rispetto di quanto previsto dalla legge.
4. Agli uffici è preposto un Direttore, individuato con deliberazione della Giunta provinciale ai sensi della legge sul personale della Provincia, con dimostrate competenze statistiche qualora richiesto dall'incarico.
5. All'ISPAT deve essere assegnato personale in numero quantitativamente e qualitativamente adeguato all'attività statistica da svolgere e in possesso della necessaria preparazione professionale, statistica e informatica. Il personale dell'ISPAT è personale della Provincia. In ordine all'assegnazione e al ritiro di personale dell'ISPAT, il parere del Comitato tecnico-scientifico è obbligatorio e vincolante.
6. Al personale dell'ISPAT deve essere garantita l'indipendenza professionale dagli organismi politici e normativi e dai settori privati per assicurare la credibilità della statistica ufficiale.
7. Il personale con qualifica di dirigente e direttore, con contratto a tempo indeterminato, è soggetto alla procedura di valutazione delle prestazioni secondo criteri, modalità ed effetti di cui all'articolo 19 della legge sul personale della Provincia.

## **Articolo 7**

### ***Raccordo operativo e funzionale con le strutture provinciali***

1. Le attività di sviluppo, produzione, analisi e diffusione di statistica ufficiale sono promosse e coordinate dall'ISPAT. Le strutture provinciali che producono statistica ufficiale devono raccordarsi con l'ISPAT.
2. Gli obiettivi previsti al comma 1 sono perseguiti con direttive proposte dal Dirigente dell'ISPAT, previo parere del Comitato tecnico-scientifico, in coerenza con i compiti del Consiglio statistico provinciale, e approvate con deliberazione della Giunta provinciale.

## **Articolo 8**

### ***Patrimonio e mezzi***

1. Per il proprio funzionamento l'ISPAT si avvale di beni mobili, immobili e servizi, assegnati dalla Provincia, secondo le modalità con le quali gli stessi beni e servizi vengono assicurati, con carattere di generalità, alle strutture provinciali.
2. Per lo svolgimento della propria attività, l'ISPAT può, altresì, approvvigionarsi di beni mobili e servizi, utilizzando fondi del proprio bilancio. In tal caso, l'ISPAT è tenuto ad applicare la normativa vigente per la disciplina dell'attività contrattuale dell'amministrazione dei beni ai sensi della legge provinciale 19 luglio 1990, n.23.
3. I beni assegnati all'ISPAT o acquistati dallo stesso sono inseriti nell'inventario della Provincia.

## **Articolo 9**

### ***Programmazione delle attività e degli interventi e gestione economico-finanziaria***

1. La programmazione delle attività di competenza dell'ISPAT e degli uffici in cui esso si articola avviene attraverso il piano delle attività di cui all'articolo 78 bis 2, della legge provinciale di contabilità che ha durata triennale.
2. Il piano delle attività individua gli obiettivi da realizzare nel periodo di riferimento e le priorità degli interventi. Le risorse finanziarie per l'attuazione del piano delle attività corrispondono alle previsioni di bilancio, secondo la specificazione del relativo bilancio finanziario gestionale. Il piano delle attività è presentato alla Giunta provinciale entro il 31 dicembre di ciascun anno.
3. L'ISPAT predispose entro il 31 dicembre di ogni anno il bilancio di previsione.
4. Contestualmente all'adozione di provvedimenti di variazione o di assestamento del bilancio, se necessario, il Dirigente dispone l'adeguamento del piano delle attività, mediante l'eventuale nuova definizione degli obiettivi dello stesso.
5. Il rendiconto della gestione è trasmesso unitamente al parere del Collegio dei revisori dei conti, alla Giunta provinciale per l'approvazione entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello dell'esercizio finanziario cui si riferisce.
6. Per il servizio di tesoreria l'ISPAT si avvale, alle medesime condizioni, della banca titolare del medesimo servizio per la Provincia.
7. L'ISPAT adotta il controllo di gestione di cui all'articolo 20 della legge sul personale della Provincia e secondo le direttive della Giunta provinciale.

#### **Articolo 10** ***Entrate e spese***

1. Costituiscono entrate dell'ISPAT:
  - a. le risorse finanziarie annualmente assegnate all'ISPAT dalla Provincia per il raggiungimento degli obiettivi programmatici e lo svolgimento dei compiti istituzionali, tenuto conto anche delle altre entrate;
  - b. i contributi spettanti per le attività previste dall'articolo 3, comma 1, lettera d) della legge;
  - c. i proventi derivanti dalle attività previste dall'articolo 3, comma 1, lettera j) della legge;
  - d. i proventi derivanti dalla sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 12, comma 3 della legge;
  - e. qualunque introito riguardante la gestione e le finalità dell'ISPAT.
2. L'erogazione all'ISPAT delle somme assegnate dalla Provincia è disposta mediante versamento delle stesse alla banca titolare del servizio di tesoreria dell'ISPAT, in via anticipata e in relazione ai fabbisogni di cassa secondo tempi e modalità determinati con deliberazione della Giunta provinciale.
3. In relazione alle disposizioni previste dal presente articolo le spese per la gestione del piano delle attività dell'ISPAT, ad eccezione di quelle indicate al comma successivo e all'art. 8, sono poste a carico del bilancio dell'ISPAT.
4. Le spese per il personale provinciale assegnato all'ISPAT sono assunte a carico del bilancio della Provincia.

#### **Articolo 11** ***Poteri della Giunta provinciale***

1. La Giunta provinciale, anche al fine di assicurare il coordinamento con le strutture provinciali e con la Direzione generale, esercita poteri di direttiva, di indirizzo, sostitutivi e di controllo in quanto compatibili con la legge e con questo atto. Essi riguardano in particolare:
  - a. la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali dell'ISPAT,
  - b. la formazione dei bilanci di previsione nel rispetto delle direttive di cui all'articolo 7 della legge provinciale 12 maggio 2004, n. 4 e dell'articolo 2 della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27.
2. Sono sottoposti all'approvazione della Giunta provinciale il Programma statistico provinciale, il piano delle attività, nonché i loro eventuali adeguamenti, il bilancio di previsione, l'assestamento e il rendiconto della gestione.

3. In caso di accertata inerzia degli organi dell'ISPAT nell'adozione di atti obbligatori, nonché in caso di inosservanza delle direttive e indirizzi di cui al presente articolo, la Giunta provinciale, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine, può sostituirsi all'organo inadempiente.

## **Articolo 12**

### ***Organizzazione e funzionamento del Sistema statistico provinciale***

1. Il Sistema statistico provinciale è composto dai soggetti pubblici che in Trentino sviluppano, producono e diffondono statistica ufficiale, operando secondo quanto disposto dalla legge.
2. L'organizzazione, la gestione e quanto necessario per il buon funzionamento del Sistema statistico provinciale viene definito dal Consiglio statistico provinciale attraverso proprie deliberazioni.
3. Il Sistema statistico provinciale deve partecipare alla progettazione, sviluppo, realizzazione e aggiornamento del Sistema informativo della conoscenza statistica, quale portale della statistica ufficiale e punto di accesso unitario per la statistica del Trentino.

## **Articolo 13**

### ***Consiglio statistico provinciale***

1. Il Consiglio statistico provinciale è organo di indirizzo, programmazione e controllo ed esercita le altre funzioni attribuitegli dalla legge, è nominato dalla Giunta provinciale e dura in carica cinque anni.
2. Il Consiglio, per quanto non precisato, dispone per la propria organizzazione.
3. Per la validità delle riunioni del Consiglio statistico provinciale è richiesta la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Funge da segretario un dipendente dell'ISPAT.

## **Articolo 14**

### ***Programma statistico provinciale***

1. Il Programma statistico provinciale definisce il quadro per lo sviluppo, la produzione e la diffusione di statistica ufficiale in provincia di Trento in modo coerente con il contesto nazionale. Nello stesso si individuano le rilevazioni, le ricerche e gli studi statistici nonché le relative metodologie e modalità attuative.
2. Al Programma statistico devono contribuire i membri del Consiglio statistico provinciale per le esigenze statistiche dell'amministrazione di competenza; l'elaborazione del Programma è coordinata dall'ISPAT.
3. Nel Programma statistico provinciale vengono stabilite le priorità riguardo alle esigenze statistiche ai fini dello svolgimento delle attività di governo e di conoscenza del territorio provinciale. Tali esigenze sono valutate in rapporto alle risorse occorrenti per la produzione statistica da effettuare, nonché all'onere di risposta e al disturbo statistico per i rispondenti.
4. Le esigenze statistiche dell'Amministrazione provinciale e dei suoi enti strumentali devono pervenire all'ISPAT entro il 30 settembre di ogni anno.

## **Articolo 15**

### ***Norme transitorie***

1. I componenti del Collegio dei revisori e del Consiglio statistico provinciale del Servizio Statistica, già nominati alla data di entrata in vigore di questo atto organizzativo, sono confermati fino alla nomina del Collegio dei revisori e del Consiglio statistico provinciale dell'ISPAT e comunque non oltre la scadenza indicata nei rispettivi provvedimenti di nomina. I componenti del Comitato scientifico del Servizio Statistica, già nominati alla data di entrata in vigore di questo atto organizzativo, sono confermati come componenti del Comitato tecnico-scientifico dell'ISPAT e rimangono in carica fino alla scadenza indicata nel provvedimento di nomina del Consiglio statistico provinciale dell'ISPAT.

2. I documenti di modifica e di rendicontazione che hanno a riferimento il Programma statistico pluriennale e il Programma statistico annuale, entrati in vigore prima della data di attivazione dell'ISPAT, sono sottoposti al parere del Comitato tecnico-scientifico perché riferiti all'attività statistica dell'ISPAT.
3. L'ISPAT subentra, a decorrere dalla data di attivazione, nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo al Servizio Statistica.
4. Per quanto non espressamente disposto dal presente atto organizzativo si osservano le norme di cui alla legge sul personale della Provincia e alla legge provinciale di contabilità intendendosi sostituiti i competenti organi dell'ISPAT agli organi provinciali ivi previsti.